I prossimi giorni sono gli ultimi a disposizione per rispettare da parte dei contribuenti i seguenti adempimenti:
- **16 LUGLIO**: in caso di mancato versamento della prima rata IMU e TASI 2016
- **31 LUGLIO**: in caso di mancato versamento della TOSAP 2016

Per chi, per vari motivi, non ha potuto pagare le rate dell'IMU, TASI o TOSAP entro le scadenze stabilite, è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando l'istituto giuridico del Ravvedimento Operoso. Il Ravvedimento operoso consente al contribuente di pagare l'imposta dovuta con una piccola sanzione, ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.
Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Ci sono 4 tipologie di ravvedimento:

1) I contribuenti che sanano la propria posizione **entro il 14 giorni dalla scadenza**, possono applicare il
RAVVEDIMENTO SPRINT
. In questo caso sarà possibile regolarizzare il pagamento dell'imposta, con gli interessi calcolati al tasso legale, dal primo giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e applicando la sanzione in misura pari allo
0,1% per ogni giorno di ritardo
.

2) I contribuenti che sanano l'omesso versamento **tra il 15° e il 30° giorno** possono avvalersi del **RAVVEDIMENTO BREVE**,
pagando una sanzione del
1,5%
dell'imposta non versata oltre agli interessi legali.

3) I contribuenti che pagano **dopo il 30° giorno e fino al 90°**, possono avvalersi del **RAVVEDIMENTO MEDIO**
, con l'applicazione di una sanzione dell'
1,67%
oltre agli interessi legali.

4) I contribuenti che pagano **dopo il 90° giorno** e comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, possono avvalersi invece del **RAVVEDIMENTO LUNGO**. In
questo caso la sanzione applicata sarà del
3,75%
dell'imposta non versata oltre agli interessi legali.

LEGGI INFORMATIVA